



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2011, proposto dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Rossignoli Luigi Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto presso la signora Rosi Orcchiuzzi in Roma, via Diego Angeli 66;

nei confronti di

Cqop Soa Spa, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Arturo

Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 32138/2010, resa tra le parti, concernente DECADENZA ATTESTAZIONI - LAVORI DI COSTRUZIONE DI TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rossignoli Luigi Srl e di Cqop Soa Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Pio Marrone e gli avvocati Colagrande, per delega dell'avv.to Ferrara, Cancrini e De Portu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza n. 32138 del 2010, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata avverso il provvedimento con cui la Soa Cqop S.p.a., uniformandosi a quanto ritenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione del 26 aprile 2010, pure impugnata in primo grado, ha disposto la decadenza delle attestazioni

n.13482/10/00 del 14.02.2008, n. 14048/10/00 del 30.4.2008 e n.16207/10/00 del 13.1.2009.

Nel dettaglio, con il provvedimento impugnato in primo grado la citata Soa -avendo riscontrato che uno dei certificati utilizzati dalla Rossignoli S.r.l. per ottenere il rilascio della prima attestazione (certificato rilasciato dal Comune di Camagna Monferrato e riguardante lavori eseguiti nel 1999 dall'impresa individuale Rossignoli Luigi il cui ramo di azienda in data 10 gennaio 2003 era stato acquistato dall'odierna appellata) non era stato confermato dalla stazione appaltante- ha disposto la decadenza di tutte le attestazioni successivamente conseguite dall'odierna appellata.

Il medesimo provvedimento si è basato sull'assunto, sostenuto dall'Autorità con la determinazione del 26 aprile 2010, secondo cui la produzione di documentazione non veritiera ai fini del rilascio dell'attestato SOA comporta la perdita del requisito di cui all'art.17, comma 1, lett. m), D.P.R. n. 34/2000 (sulla esistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione).

Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, ha concluso per l'illegittimità degli atti impugnati, ritenendo che la perdita del requisito di cui all'art.17, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 34/2000, postula non solo la produzione -in sede di richiesta di rilascio di attestazione- di una documentazione falsa, ma anche la riferibilità soggettiva del fatto

all'impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, essendo in specie necessario che l'impresa sia consapevole della falsità della documentazione e l'abbia nondimeno utilizzata, ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell'accertare la non veridicità della documentazione prodotta.

Ad avviso del primo giudice, inoltre, la non imputabilità all'impresa delle false dichiarazioni accertate avrebbe rilevanza già come elemento preclusivo dell'adozione di un provvedimento di decadenza di un'attestazione in essere e rilasciata in base a documentazione totalmente diversa da quella falsa, non soltanto quindi quale elemento costitutivo ai fini di un successivo rilascio di una nuova attestazione.

Avverso la sentenza del TAR, ha proposto appello l'Autorità, sostenendone l'erroneità e chiedendone l'annullamento, col conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

All'udienza del 18 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'appello va accolto in parte, per le ragioni di seguito illustrate..
2. Giova premettere che, per orientamento ripetutamente seguito dalla Sezione, in tema di esecuzione di lavori pubblici ciò che rileva, al fine dell'annullamento dell'attestazione di qualificazione dell'impresa, è il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla

imputabilità soggettiva del falso (ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8054; 24 gennaio 2005 n. 128).

E' peraltro utile considerare che a sostegno dell'indicato orientamento è sempre stata valorizzata l'esigenza che l'attestazione si basi su documenti autentici e che non rimanga quindi efficace allorché sia basata su atti oggettivamente falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità; consegue che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che l'ha conseguita.

Alla stregua dello stesso orientamento, quindi, la non imputabilità della falsità all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza ai soli fini del rilascio di una nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), del d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Sulla base dell'esposto indirizzo -certo condiviso dal Collegio- la non imputabilità all'impresa delle false dichiarazioni accertate ha rilevanza quindi soltanto in sede di definizione dell'istanza di rilascio di una nuova attestazione, non già quale elemento preclusivo dell'adozione di un provvedimento di decadenza di un'attestazione rilasciata in base alla documentazione di cui sia oggettivamente emersa la falsità.

Senonché, l'acclarata falsità oggettiva, se certo giustifica e impone - indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso- il ritiro dell'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base dei documenti falsi, non può da sé sola viceversa essere posta a fondamento dell'annullamento di ulteriori attestazioni, rilasciate sulla base di una documentazione totalmente diversa da quella falsa.

Ciò è quanto viceversa verificatosi con il provvedimento impugnato in primo grado, con il quale la Soa Cqop S.p.a., uniformandosi a quanto ritenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione del 26 aprile 2010, ha disposto la decadenza di tutte le attestazioni conseguite dall'appellata successivamente a quella (già ritirata con precedente ed incontestato atto) ottenuta sulla base del certificato risultato oggettivamente falso.

A fondamento del ritiro di attestazioni conseguite senza avvalersi della documentazione risultata falsa, invero, non può essere certo addotto il dato della oggettiva falsità, essendo questa emersa con riguardo a una documentazione ininfluente ai fini del rilascio di quelle stesse attestazioni.

Può e deve, viceversa, essere valorizzata la perdita del requisito di cui all'art. 17, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 34/2000 (inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione).

Senonché, la perdita del requisito suddetto non può essere desunta dal solo dato "oggettivo" della falsità dei documenti prodotti per

conseguire attestazioni diverse da quella del cui ritiro si controverte, ma solo verificando l'imputabilità del falso all'impresa.

Alla stregua delle esposte ragioni, va quindi disatteso il primo motivo di gravame.

3. Va tuttavia accolto il secondo motivo di appello, non potendosi nel caso di specie concludere per la non imputabilità alla società appellata della riscontrata falsità.

Appaiono al Collegio decisive le seguenti circostanze.

E' necessario considerare che il certificato di cui è stata riscontrata la falsità, rilasciato dal Comune di Camagna Monferrato, riguardava lavori eseguiti nel 1999 dall'impresa individuale Rossignoli Luigi, il cui ramo di azienda in data 10 gennaio 2003 è stato acquistato dalla società odierna appellata che si è quindi avvalsa di quel certificato per il conseguimento della prima attestazione.

Ebbene, come posto in evidenza dall'Autorità appellante, vi è una chiara ed evidente continuità tra gli organi sociali dell'impresa cedente e quelli della società cessionaria.

Invero, la signora Rossignoli Barbara, indicata quale responsabile dei lavori oggetto del certificato falso, ha ricoperto la carica di procuratore speciale nell'impresa individuale e di socio unico, oltre che di presidente del consiglio di amministrazione e direttore tecnico all'interno della società appellata; parimenti, il signor Rossignoli Luigi, pure indicato quale responsabile dei lavori oggetto del certificato falso, è stato titolare della impresa individuale (cedente) e

ha ricoperto la carica di procuratore con ampi poteri all'interno della compagine della società appellata.

Si tratta di circostanze che consentono di formulare un giudizio di riferibilità alla società appellata del falso riscontrato, gravando sulla stessa un dovere di diligenza nel porre in essere un idoneo controllo dei certificati di esecuzione dei lavori da produrre per il conseguimento degli attestati di qualificazione: dovere, nel caso di specie, all'evidenza non assolto.

4. Alla stregua delle esposte ragioni, va pertanto accolto l'appello e, per l'effetto, va respinto il ricorso di primo grado n. 3957 del 2010.

5. Conseguo la condanna della società appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 278 del 2011, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 3957 del 2010.

Condanna la società appellata al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive 5000 (cinquemila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)